



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 16/08/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 1154

L. 30/91 e D.M. 171/94 - Termine temporale per la presentazione domande a gestire stazioni di monta equina.

L'Assessore all'Agricoltura, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente responsabile del Settore Ispettorato Compartimentale Agricoltura Alimentazione, riferisce:

La Giunta regionale, con atto deliberativo n. 3481/95, ha approvato le norme procedurali per l'applicazione della L.30/91 e DM 171/94.

Tali norme, approvate dal Consiglio regionale nella seduta del 30.1.96, non fissano la data entro cui gli allevatori di equini debbano presentare la domanda per essere autorizzati a gestire una stazione di monta equina o per richiedere documenti di fecondazione degli stalloni.

Tali richieste, a seguito di istruttoria effettuata dall'Istituto di Incremento Ippico di Foggia, vengono sottoposte all'esame della Commissione Zootechnica regionale, prevista dal DM 171/94 e costituita con atto deliberativo della Giunta regionale n. 1945 del 20.5.96, che si esprime in merito all'ammissibilità o meno della richiesta presentata dall'allevatore.

Gli allevatori, non essendovi un termine temporale definito per la presentazione delle domande a gestire le stazioni di monta equina, molte volte presentano le stesse soltanto pochi giorni prima che la stagione stessa abbia inizio (generalmente nel mese di Febbraio).

Ciò provoca una corsa affannosa sia per l'esame preliminare delle istanze da parte dell'Istituto Incremento Ippico, sia per concordare, con i componenti della Commissione, una data utile per la prevista riunione che ha il compito di esprimere il previsto parere.

Si ritiene utile evidenziare che atti fecondativi non avvenuti in stazioni di monta autorizzate precludono l'iscrizione, nei previsti Libri Genealogici, dei soggetti nati.

Al fine di eliminare le predette discrasie e con l'intendimento di fornire un servizio più puntuale agli allevatori, si ritiene opportuno proporre di fissare al 30 Settembre di ogni anno la data ultima per poter presentare (con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) le domande di cui sopra.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di enti i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 comma 4 lettera K Legge regionale 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore all'Agricoltura;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del dirigente di Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore all'Agricoltura che qui si intende integralmente richiamata;
- di stabilire che le domande per richiedere l'autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta equina e per il rilascio dei documenti di fecondazione degli stalloni devono essere presentate, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 settembre di ogni anno all'Istituto Incremento Ippico di Foggia dell'Assessorato regionale Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia e Pesca;
- di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e pertanto è reso esecutivo; di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio BURP per la relativa pubblicazione, ai sensi della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
